

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA

Il Giudice del Lavoro - Dott. CARMINE MAFFEI
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento CIVILE riservato all'udienza del 19.2.2013

P R O M O S S O

DA


con domicilio eletto in Pescara presso l'Avv.to G. Corti, Via Vali-
gnani, n. 86, rappresentato e difeso dall'Avv.to C. Frondizi del Foro
di Roma con procura a margine del ricorso

C O N T R O

INPS

elettivamente domiciliato presso l'Ufficio di Avvocatura della locale
sede di Pescara, rappresentato e difeso dagli Avv.ti R. Del Sordo e
G. R. Del Signore in forza di procura generale alle liti;

COMUNE MONTESILVANO

elettivamente domiciliato in Pescara presso l'Avv.to M. De Martiis,
Via Catania, n. 14, in forza di procura in calce alla copia notificata
del ricorso;

INCA CGIL

con domicilio eletto in Pescara presso l'Avv.to G. Corti, Via Valignani, n. 86, rappresentato e difeso dall'Avv.to C. Frondizi in virtù di procura a margine della memoria costitutiva di intervento *ad adiuvandum*.

OGGETTO: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE art. 65 l. n. 448/98.

CONCLUSIONI: I procuratori delle parti concludono come da verbale del 19.2.2013.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 23.4.2012 [REDACTED] cittadino senegalese regolarmente soggiornante in Italia in forza di permesso per lungo soggiornanti e residente nel Comune di Montesilvano, esponeva di avere in data 6 maggio 2011 inoltrato al predetto comune di residenza domanda intesa ad ottenere l'attribuzione dell'"assegno ai nuclei familiari" per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 65 l. n. 448/98 e successive modificazioni ed integrazioni; istanza azionata in ragione della composizione del proprio nucleo familiare dai figli minori [REDACTED]

Esponendo altresì che con provvedimento del 26 luglio 2011 l'ente territoriale, tenuto alla concessione della provvidenza assistenziale, con onere di erogazione a carico dell'INPS, gli aveva inviato comunicazione di reiezione della domanda sul rilievo che egli non era in possesso dei "requisiti richiesti per usufruire di detto beneficio non essendo cittadino comunitario come previsto dalla nostra legislazione nazionale in materia, ed in particolare dall'art. 2, co. 2 del D.M. 25/5/2001 n. 337".

Asscriva, da ultimo, che era risultata infruttuosa la tempestiva iniziativa intrapresa dal Patronato INCA CGIL in suo favore, previa formale segnalazione al Comune ed all'INPS del carattere discriminatorio del provvedimento di diniego, con contestuale sollecitazione alla concessione della provvidenza.

Prospettava il ricorrente la illegittimità del predetto provvedimento, sotto il profilo della violazione, ad esso ascrivibile, del principio di parità di trattamento e di non discriminazione in materia di prestazioni sociali, sancito dalla Direttiva del Consiglio Europeo n. 109/2003 e recepito dal D. Lgs. n. 3/2007, previa modifica dell'art. 9 con la introduzione del comma 12, lett. c), nel D. Lgs. n. 286/98 (T.U. immigrazione); principio in relazione al quale, nell'ambito di siffatta tipologia di sostegno sociale, ai cittadini provenienti da paesi terzi non membri dell'Unione Europea, titolari di permesso per lungo soggiorno, deve essere riconosciuto il medesimo trattamento accordato a quelli di nazionalità italiana e comunitaria.

Prospettava altresì la sussistenza, nella condotta posta in essere dalla pubblica amministrazione interessata, dei profili connotativi della discriminazione perseguibile ai sensi dei D. Lgs. n. 286/1998 e n. 215/2003.

Tanto premesso e dedotto chiedeva che l'adito Tribunale volesse:

"accertata la natura discriminatoria della norma contenuta nell'art. 65 L. 448 e successive modifiche e norme applicative, nella parte in cui impone, per l'accesso all'erogazione dell'assegno ai nuclei familiari numerosi da essa previsto, il requisito della cittadinanza italiana o di un altro Paese dell'Unione europea, ordinarsi al Comune di Mon-

tesilvano, in qualità di titolare dei poteri concessori del beneficio, ed alla direzione provinciale INPS di Pescara, titolare dei poteri di erogazione del beneficio, di cessare la condotta discriminatoria posta in essere nei confronti del signor █████ con conseguente condanna degli enti alla corresponsione dell'assegno richiesto per l'intero anno 2011, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.

Condannarsi il Comune di Montesilvano e la direzione provinciale INPS di Pescara alla pubblicazione su di un quotidiano nazionale dell'ordinanza che accerterà la sussistenza della condotta discriminatoria".

Il tutto con vittoria di spese e competenze processuali.

Costituitisi in giudizio, gli enti convenuti resistevano alla domanda contestandone l'ammissibilità e la fondatezza ed insistendo per la reiezione della stessa.

Con memoria depositata il 4.10.2012 l'INCA CGIL proponeva intervento *ad adiuvandum*, reiterando le conclusioni rassegnate dal ricorrente.

Così radicatosi il contraddittorio, all'odierna udienza aveva luogo la discussione ed all'esito la controversia era decisa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda azionata nel presente giudizio attinge favorevole fondamento giuridico dall'assetto normativo apprestato dalla Direttiva del Consiglio europeo n. 109/2003 e dal D. Lgs. n. 3/2007: quanto alla prima, per avere, all'art. 11, comma 1, lett. d), introdotto la re-

gola secondo la quale *“il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda: (...), d) le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legge nazionale”*; quanto al secondo, per avere esso, nel recepire la predetta Direttiva ed integrare il D. Lgs. n. 286/98 (T. U. sull'immigrazione), stabilito, all'art. 9, comma 12, lett. c), che lo straniero titolare di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo può *“usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico....., salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale”*.

Dal così delineato assetto normativo, dunque, è dato derivare la introduzione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione tra il cittadino nazionale ed il soggiornante di lungo periodo.

Orbene, l'art. 65 della l. n. 448/98, nel circoscrivere la erogabilità dell'assegno ivi previsto ai soli cittadini italiani (e, in forza dell'art. 80 l. n. 388/2000, al cittadino comunitario), viola in tutta evidenza predetto principio di parità e di non discriminazione.

D'altro canto, alla deroga di quest'ultimo principio nei confronti del cittadino extracomunitario soggiornante di lungo periodo non sembra possa fondatamente soccorrere la riserva esplicitata nel richiamato art. 9, comma 12, lett. c) del D. Lgs. n. 286/98; e ciò sul duplice rilievo dell'intervenuto recepimento di esso nel D. Lgs. n.



3/2007 e della non rinvenibilità della deroga in nessuna disposizione legislativa nazionale.


Peraltro, l'interpretazione così orientata appare coerente con i numerosi recenti interventi della Corte Costituzionale (n. 306/2008; n. 11/2009; n. 187/2010; n. 329/2011), in forza dei quali si è inteso rimuovere (con la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative all'occorrenza scrutinate) del limite di accesso alle prestazioni di assistenza previdenziale e sociale (in quanto ritenuto discriminatorio) derivante dalla mancanza di titolarità di carta di soggiorno, in capo allo straniero extracomunitario, dovuta a motivi reddituali.

Da ultimo, nella determinazione di diniego di erogazione del beneficio in parola, assunta dagli enti convenuti, appare configurabile anche il profilo della discriminatorietà, attingendo essa determinazione la propria motivazione giustificativa da un divieto normativamente sancito esclusivamente in ragione della condizione di straniero della parte richiedente; discriminazione che, pertanto, deve essere rimossa con la presente statuizione.

E dunque, nei limiti così precisati e nella positiva ricognizione della sussistenza, nella specie, dei requisiti di accesso alla invocata prestazione, il ricorso va accolto, con le conseguenze meglio precisate in dispositivo.

Quanto alle competenze professionali del giudizio, la peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle stesse tra le parti.

P. Q. M.



Così provvede:

Dichiara il ricorrente avente diritto all'assegno ex art. 65 della l. n. 448/98 e per l'effetto condanna gli enti convenuti, pere quanto di rispettiva competenza, alla erogazione della corrispondente prestazione assistenziale relativamente all'anno 2011, oltre agli interessi legali nella misura e con la decorrenza di legge.

Dichiara il carattere discriminatorio della condotta posta in essere dagli enti convenuti nei confronti del ricorrente e per l'effetto ordina ai medesimi enti di porre fine alla stessa.

Dichiara compensate tra le parti le competenze professionali del giudizio.

Così deciso in Pescara in data 19.2.2013.

IL CANCELLIERE C1



IL GIUDICE

(Dr. Carmine MAFFEI)



Registato in Canc. Heris
dal 20 MAR 2013

